

La riserva scatta solo ai disoccupati

AZIENDA SCUOLA

Di Carlo Forte

Il Tar del Friuli sul diritto alle assunzioni

Gli invalidi che chiedono di accedere alla assunzioni loro riservate devono risultare disoccupati all'atto dell'inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Ma l'accesso è consentito anche a coloro che risultino in servizio per effetto di un incarico di supplenza. A patto che la durata dell'incarico non superi gli 8 mesi. In caso contrario si perde il requisito della disoccupazione e non si ha diritto alla riserva. È questo il principio affermato dal Tar per il Friuli Venezia Giulia, con una sentenza depositata il 28 gennaio 2010 (n.33). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, si inserisce nel filone giurisprudenziale che riguarda la controversa materia delle assunzioni riservate ai disabili. Che nel corso degli anni ha visto convivere orientamenti discordanti. Ciò è dovuto da una parte alla mancanza di disposizioni specifiche e dall'altra alla convivenza di un conflitto tra giudici amministrativi e giudici ordinari che, da anni, rivendicano contemporaneamente la giurisdizione sulla materia dei diritti di graduatoria. Conflitto che è giunto ai massimi vertici della giurisdizione senza trovare soluzione. Quanto al caso analizzato nella sentenza, esso riguardava un docente precario che aveva chiesto di essere incluso nella graduatoria a esaurimento nell'elenco dei riservisti. E cioè degli aspiranti aventi titolo ad accedere alla cosiddetta quota di riserva: una quota di posti, fissata dalla legge nell'ordine del 7% dell'organico, che viene destinata all'assunzione di soggetti con un tasso di invalidità pari almeno al 46%. L'interessato non aveva ottenuto quanto richiesto dall'amministrazione che il beneficio potesse essere attribuito soltanto a coloro che risultavano disoccupati all'atto della richiesta di immissione in graduatoria. E ha fatto ricorso. Ricorso respinto dal Tar: per non perdere il requisito della disoccupazione, l'interessato non avrebbe dovuto prestare servizio per più di 8 mesi.